

Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Dicembre 2025

PREMESSA

Il Regolamento di disciplina delle Scuole Secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia si ispira alle indicazioni contenute in:

- "Statuto delle studentesse e degli studenti" della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998.
- Articolo 14 del D.P.R.n.275 dell'8 marzo 1999 (adozione del regolamento di disciplina degli alunni);
- Legge n. 71 del 29 maggio 2017 e legge n. 70 del 17 maggio 2024 (disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo);
- Legge 1° ottobre 2024, n. 150 (revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico);
- Circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 (divieto dell'utilizzo dei cellulari a scuola);
- DPR n. 134 del 2025 modifica allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria DPR 249/98.

Il presente Regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del Regolamento d'Istituto ed è pubblicato sul sito web della scuola. Il contenuto del presente Regolamento è illustrato a tutti gli studenti e ai genitori nella prima assemblea di classe.

La valutazione del comportamento dell'alunno, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e può determinare la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del Ciclo. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento degli impegni di studio;
- correttezza del comportamento in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;
- rispetto nei confronti del personale della scuola e dei compagni e di sé stessi;
- rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'Istituto, dal Patto di Corresponsabilità, da eventuali regolamenti specifici e dagli insegnanti;
- osservanza delle disposizioni organizzative e delle disposizioni di sicurezza.

La Scuola, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, tenuto conto della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, recepita con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, garantisce allo studente, in quanto persona, l'integrale godimento dei diritti che gli sono riconosciuti nei citati documenti, impegnandosi a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo didattico e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

chiede

- all'alunno l'osservanza dei doveri previsti dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- alla famiglia, riconoscendone la primaria responsabilità educativa, una fattiva collaborazione nel comune compito educativo.

Art. 1 – Diritti degli alunni

Ogni studente ha diritto ad una formazione qualificata che valorizzi le abilità di ciascuno, la pluralità delle idee e la diversità.

Gli studenti hanno diritto all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la scuola.

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che lo aiuti ad attivare processi di autovalutazione consapevoli e responsabili.

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della cultura da cui provengono e del proprio credo religioso nonché alla tutela della propria lingua e cultura d'origine. La riservatezza su aspetti e situazioni personali è diritto inderogabile di ogni studente.

La scuola promuove inoltre ogni occasione per l'affermazione della solidarietà e dello spirito di collaborazione tra gli alunni.

Art. 2 – Doveri degli alunni

Gli alunni sono tenuti a conoscere e rispettare i propri doveri, citati in premessa e riportati anche nel Patto educativo di Corresponsabilità.

Art. 3 – Disciplina

Il Dirigente, i docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.

L'istituzione scolastica individua e sanziona quei comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento a quanto previsto nel presente documento e riportato nel Patto Educativo di Corresponsabilità; indica le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativo procedimento di attuazione.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni

- sono temporanee e proporzionate alla gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti;
- devono essere ispirate al principio di responsabilizzazione personale, di gradualità e della riparazione del danno;
- tendono al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- vanno comminate dopo aver effettuato la ricostruzione dell'accaduto e dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni;
- sono personali e hanno la finalità di recuperare un positivo rapporto dello studente con l'istituzione scolastica.

L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Tipologia delle sanzioni e organi competenti

Rimprovero verbale: da parte dei docenti e/o da parte del Dirigente Scolastico.

Richiamo scritto: da parte dei docenti con ammonizione sul registro elettronico, oppure a seconda della gravità, con nota generica o disciplinare sul registro di classe.

Modifica delle modalità di svolgimento dell'intervallo per l'alunno per un periodo adeguato alla mancanza disciplinare: da parte dei docenti.

Compito (da svolgere a casa): da parte del docente o del CdC.

Convocazione dei genitori: da parte del docente, del C.d.C. o del Dirigente Scolastico; per via telefonica o per iscritto, anche sul registro di classe, sottoforma di nota generica o disciplinare.

Lettera di richiamo: da parte del Dirigente scolastico.

Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni: deliberato dal Consiglio di Classe in composizione allargata convocato in seduta straordinaria. Nel periodo di allontanamento il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso tra 3 e 15 giorni: deliberata dal Consiglio di Classe in composizione allargata convocato in seduta straordinaria. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le suddette attività si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall'Ufficio scolastico regionale. Le attività sono concordate in base alla struttura ospitante.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità. Per la realizzazione di suddette attività si farà riferimento alle figure referenti appositamente individuate.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

Le attività di cittadinanza attiva e solidale svolte a favore della comunità scolastica possono essere:

- Recupero e ripristino del patrimonio scolastico (attività di pulizia, manutenzione e riordino di aule, laboratori, biblioteca, giardini o altri ambienti scolastici);
- Supporto a progetti della scuola (collaborazione a progetti di abbellimento, riorganizzazione di archivi o magazzini, o supporto logistico ad eventi scolastici);
- Attività di supporto alla segreteria o alla biblioteca (mansioni di riordino, catalogazione, o assistenza limitata, sempre sotto la supervisione del personale docente).

Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni: deliberata dal Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe in composizione allargata convocato in seduta straordinaria (art. 4 comma 6 e 9 D.P.R. 249/98). Durante l'allontanamento dalla comunità scolastica la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Quando si è in presenza di fatti di rilevanza penale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la sanzione potrà comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame (D.P.R. 249/98 e successivo D.P.R. 235/07). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di danneggiamento, sarà obbligo dei responsabili provvedere al risarcimento monetario del danno procurato. In caso di mancato rimborso potrà essere deliberata un'altra sanzione tra quelle sopra elencate.

Art. 4 – L’ Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso il ricorso all'Organo di Garanzia da parte dei genitori entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni lavorativi.

Composizione

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastico che lo presiede;
- due genitori, membri del Consiglio di Istituto;
- due docenti individuati dal Collegio;
- due supplenti, uno per ciascuna componente.

Tale organo decade con il decadere del Consiglio di Istituto;

Compiti

L'Organo di Garanzia decide in merito ai ricorsi presentati sui provvedimenti disciplinari.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza (l'eventuale astensione non influisce sul conteggio dei voti) e alla presenza di tutti i suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di conflitto di interessi fra i membri dell'organo di Garanzia ed i soggetti giudicati, il Dirigente Scolastico provvede alla sostituzione con il membro supplente.

Art. 5 – Mancanze disciplinari

Sono considerate **MANCANZE LIEVI**:

- sporadica inosservanza della puntualità all'inizio delle lezioni o al termine degli intervalli;

- comportamenti sporadici che disturbino l'attività didattica;
- presentarsi a scuola sprovvisti del materiale didattico e/o non eseguire i compiti assegnati;
- mancata esecuzione delle direttive impartite dai docenti;
- abbigliamento non adeguato;
- danneggiamento accidentale di materiale scolastico;
- portare a scuola oggetti non appropriati;
- comportamento poco controllato (spintonare i compagni, dondolarsi sulla sedia, lanciare oggetti,...)

Sono considerate **MANCANZE SERIE**:

- comportamento irriguardoso nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale scolastico e di quanti si trovino all'interno della scuola;
- utilizzo di un linguaggio inappropriato;
- falsificare le firme e/o i voti su quaderni e verifiche;
- portare a scuola oggetti pericolosi;
- usare dispositivi digitali autorizzati, personali o della scuola, in modo non appropriato;
- usare dispositivi digitali non autorizzati (smartphone, smartwatch, tablet personale connesso alla rete);
- rifiuto di eseguire disposizioni impartite dai docenti o dal Dirigente Scolastico;
- comportamento poco controllato (spintonare i compagni, dondolarsi sulla sedia, lanciare oggetti,...) con danni a terzi.

Sono considerate **MANCANZE GRAVI**:

- fumare all'interno della scuola, nelle pertinenze esterne della scuola, durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione;
- consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti;
- allontanarsi dalla scuola senza permesso;
- compiere singoli atti di: violenza fisica e psicologica, intimidazione, discriminazione di qualsiasi tipo (razza, religione, genere, orientamento sessuale, ...) individuali o di gruppo, contro i compagni, i docenti o altri soggetti;
- compiere atti di bullismo o cyberbullismo che si configurino come azioni definite dalla normativa (legge 71/2017 e legge 70/2024) contro i compagni, i docenti o altri soggetti;
- danneggiare volontariamente i locali della scuola e/o attrezzature, materiale, documenti (della scuola, dei docenti, dei compagni o di altri soggetti);
- rifiutarsi in modo reiterato di eseguire disposizioni impartite dai docenti o dal Dirigente Scolastico;
- rivolgersi in modo ingiurioso nei confronti di docenti, compagni e collaboratori scolastici;
- appropriarsi indebitamente di oggetti di compagni, docenti o altri soggetti;
- compiere reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o azioni che mettono in pericolo l'incolumità delle persone (DPR 25/07 Art. 1 comma 9).

Art. 6 – Estensione delle sanzioni

Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgono fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, corsi pomeridiani, ecc.

Art. 7 – Esami di Stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 8 – Esclusione dalla partecipazione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione

Non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione gli allievi che, al momento dell'attuazione delle stesse, registrano un numero di note disciplinari relative a mancanze serie annotate sul registro di classe superiori a 3 o a qualsiasi mancanza grave.

Mancanze, Sanzioni e Organi competenti

Mancanze LIEVI	Sanzioni	Organo competente
<p>Sporadica inosservanza della puntualità all'inizio delle lezioni o al termine degli intervalli.</p> <p>Comportamenti sporadici che disturbino l'attività didattica.</p> <p>Presentarsi a scuola sprovvisti del materiale didattico e/o non eseguire i compiti assegnati;</p> <p>Mancata esecuzione delle direttive impartite dai docenti.</p> <p>Abbigliamento non adeguato.</p> <p>Danneggiamento accidentale di materiale scolastico.</p> <p>Portare a scuola oggetti non appropriati.</p> <p>Comportamento poco controllato (spintonare i compagni, dondolarsi sulla sedia, lanciare oggetti,...).</p>	<p>Rimprovero verbale.</p> <p>Richiamo scritto: sotto forma di ammonizione sul registro elettronico.</p> <p>Se reiterato nota generica sul registro di classe con mail ai genitori.</p> <p>Convocazione dei genitori.</p> <p>Modifica delle modalità di svolgimento dell'intervallo.</p>	<p>Docente</p> <p>Docente</p> <p>Docente</p> <p>Coordinatore del C.d.C.</p> <p>Docente/Coordinatore del C.d.C.</p>

Mancanze SERIE	Sanzioni	Organo competente
<p>Comportamento irriguardoso nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale scolastico e di quanti si trovino all'interno della scuola.</p> <p>Utilizzo di un linguaggio inappropriato.</p> <p>Falsificare le firme e/o i voti su quaderni e verifiche.</p> <p>Portare a scuola oggetti pericolosi.</p> <p>Usare dispositivi digitali autorizzati, personali o della scuola, in modo non appropriato.</p> <p>Usare dispositivi digitali non autorizzati (smartphone, smartwatch, tablet personale connesso alla rete)</p> <p>Rifiuto di eseguire disposizioni impartite dai docenti o dal Dirigente Scolastico.</p> <p>Comportamento poco controllato (spintonare i compagni, dondolarsi sulla sedia, lanciare oggetti,...) con danni a terzi.</p>	<p>Rimprovero verbale.</p> <p>Richiamo scritto sotto forma di nota disciplinare sul registro di classe.</p> <p>In caso di particolare gravità convocazione dei genitori.</p> <p>Compito (da svolgere a casa).</p> <p>Confisca del materiale (con restituzione al termine della giornata scolastica)</p>	<p>Docente/D.S.</p> <p>Docente</p> <p>Coordinatore del C.d.C.</p> <p>Docente/C.d.C.</p>

Mancanze GRAVI	Sanzioni	Organo competente
Fumare all'interno della scuola, nelle pertinenze esterne della scuola, durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.	Ritiro immediato delle sigarette, nota disciplinare sul registro di classe, convocazione dei genitori e allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 gg.	Docente/Coordinatore/C.d.C. in composizione allargata
Consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti.	Ritiro immediato delle sostanze, nota disciplinare sul registro di classe, convocazione dei genitori e	Docente/Coordinatore/C.d.C. in composizione allargata

	allontanamento dalle lezioni da 3 a 5 gg.	
Allontanarsi dalla scuola senza permesso	Nota disciplinare sul registro di classe, convocazione dei genitori e allontanamento dalle lezioni da 3 a 5 gg.	Docente/Coordinatore/C.d.C. in composizione allargata
Compiere singoli atti di: violenza fisica e psicologica, intimidazione, discriminazione di qualsiasi tipo contro i compagni, i docenti o altri soggetti.	Nota disciplinare sul registro di classe, convocazione dei genitori e allontanamento dalle lezioni da 3 a 5 gg.	Docente/Coordinatore/C.d.C. in composizione allargata
Compiere atti di bullismo o cyberbullismo che si configurino come azioni definite dalla normativa (Legge 71/2017 e Legge 70/2024) contro i compagni, i docenti o altri soggetti.	Nota disciplinare sul registro di classe, convocazione dei genitori e allontanamento dalle lezioni da 6 a 10 gg.	Docente/Coordinatore/C.d.C. in composizione allargata
Danneggiare volontariamente i locali della scuola e/o attrezzature, materiale, documenti (della scuola, dei docenti, dei compagni o di altri soggetti);	Nota disciplinare sul registro di classe e convocazione dei genitori. Risarcimento del danno (in caso di mancato rimborso potrà essere deliberata un'altra sanzione). In caso di particolare gravità allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 gg.	Docente/Coordinatore/C.d.C. in composizione allargata/D.S. (solo per i beni della scuola)
Rifiutarsi in modo reiterato di eseguire disposizioni impartite dai docenti o dal Dirigente Scolastico; Rivolgersi in modo ingiurioso nei confronti di docenti, compagni e collaboratori scolastici	Nota disciplinare sul registro di classe ed eventuale convocazione dei genitori. Lettera di richiamo da parte del Dirigente Scolastico. In caso di particolare gravità allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 gg.	Docente/Coordinatore/C.d.C. in composizione allargata/D.S.
Appropriarsi indebitamente di oggetti di compagni, docenti o altri soggetti.	Nota disciplinare sul registro di classe ed eventuale convocazione dei genitori. In caso di particolare gravità allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 gg.	Docente/Coordinatore/C.d.C. in composizione allargata
Compiere reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o azioni che mettono in pericolo l'incolumità delle persone (DPR 25/07 Art. 1 comma 9).	Nota disciplinare sul registro di classe, convocazione dei genitori e allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg. Eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame	Docente/Coordinatore/C.d.C. in composizione allargata/Consiglio di Istituto. C.d.C. solo docenti e D.S.

In caso di concomitanza di più mancanze durante l'anno, il Consiglio di Classe può decidere una sanzione unica sommativa.

Appendice n. 1 al Regolamento di Disciplina

Norme di comportamento e di sicurezza a scuola

Art. 1

Ingresso a scuola: gli alunni devono entrare a scuola al suono della campanella e dirigersi nell'aula dove li attende l'insegnante.

Art. 2

Gli alunni che si presentano in ritardo giustificato, sono ammessi in classe dall'insegnante in servizio. Il docente dovrà annotare sul registro di classe l'ora di arrivo. Nelle riunioni dei consigli di classe si discutono i casi di alunni ritardatari abituali e il coordinatore prenderà contatto con i genitori.

Art. 3

Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe previa giustificazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Il Dirigente Scolastico può richiedere ai genitori dell'alunno ulteriori elementi di giudizio.

Le assenze dovranno essere giustificate dai genitori o di chi ne fa le veci esclusivamente su registro elettronico.

Le assenze sono giustificate dal docente in servizio nella prima ora di lezione.

Se l'alunno si presenta senza giustificazione viene ammesso in classe con riserva ed è tenuto a giustificare il giorno successivo. Se persiste l'inadempienza, l'assenza viene considerata ingiustificata, con relativa annotazione sul registro di classe, sotto forma di nota generica.

Art. 4

Durante l'orario scolastico non è consentito agli alunni uscire dalla scuola. Nel caso in cui i genitori richiedano un'uscita anticipata del proprio figlio, devono prelevare l'alunno personalmente o farlo prelevare da un adulto da loro autorizzato precedentemente e in forma scritta sul diario dello studente in modo che risulti chiara la cessazione di responsabilità da parte degli insegnanti a partire dal momento del ritiro. Non è consentita, in via normale, l'uscita solo su richiesta telefonica. In caso di grave indisposizione, sarà avvertita per telefono la famiglia perché provveda a riportare il proprio figlio a casa.

Art. 5

L'intervallo si svolge nell'aula, nello spazio antistante o negli spazi esterni autorizzati. È vietato correre, tenere comportamenti pericolosi per la propria e l'altrui incolumità, sporcare pavimenti e arredi, lasciare in giro involucri e contenitori. Per qualsiasi problema, l'alunno deve rivolgersi all'insegnante addetto alla sorveglianza che valuterà la situazione. È tassativamente vietato allontanarsi dal proprio piano.

Art. 6

È rigorosamente vietato portare a scuola oggetti nocivi e/o pericolosi, comunque non necessari all'attività scolastica. L'uso di cutter, forbici, compassi, squadre, righe ed altro materiale potenzialmente pericoloso è consentito solo se necessario all'attività richiesta dall'insegnante presente in aula.

Art. 7

Ogni alunno è responsabile del proprio materiale scolastico e dei propri oggetti personali; la scuola non risponde di oggetti o di denaro mancanti. Gli alunni non possono telefonare a casa per farsi portare a scuola quanto hanno dimenticato.

Art. 8

Come da Circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 a scuola vige il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico. Resta inteso che l'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.

Art. 9

Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme di comportamento civile, ed in particolare:

- a. non devono usare linguaggio offensivo e scurrile o tenere atteggiamenti poco corretti o provocatori nei confronti di insegnanti, del personale della scuola e dei compagni;
- b. non devono usare violenza nei confronti dei compagni;
- c. devono entrare ordinatamente in classe senza attardarsi all'ingresso e uscire da scuola al termine delle lezioni accompagnati dal docente;
- d. devono chiedere il permesso del docente per allontanarsi dall'aula;
- e. non devono disturbare in alcun modo le lezioni;
- f. non devono prendere oggetti senza permesso, manomettere e nascondere per nessun motivo il materiale altrui.

Appendice n. 2 al Regolamento di Disciplina

Uso dei telefoni cellulari ed altri dispositivi mobili da parte degli alunni

La Circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 ha vietato l'uso di cellulari a scuola anche per attività didattica (ad eccezione degli alunni BES se specificato nei PEI o nei PDP) fatte salve motivate necessità personali.

Le modalità di gestione dei cellulari portati a scuola verranno stabilite all'inizio di ogni anno scolastico nel Patto Regolativo di Plesso.

Si suggerisce ai genitori di non consentire agli alunni di portare a scuola il telefono cellulare.

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso sarà vietato non solo nei momenti di visite guidate ed attività legate all'aspetto didattico, ma anche in altri momenti quando prevalgono attività di socializzazione (viaggio, pasti, momenti ricreativi, notte); saranno i docenti accompagnatori a stabilire i momenti in cui i ragazzi potranno utilizzare il cellulare per contattare le famiglie. In tutti gli altri momenti i cellulari dovranno essere tenuti spenti.

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tali disposizioni, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.

Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea.

L'uso di tablet, portatili o altri dispositivi mobili, diversi dal cellulare, è pertanto consentito, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

L'utilizzo dei dispositivi digitali personali sarà autorizzato solo se presenti le seguenti condizioni:

- autorizzazione scritta firmata dai genitori, utilizzando l'apposito modulo presente sul sito della scuola;
- assenza o disattivazione del collegamento ad internet;
- precaricamento dei materiali scolastici a casa (libri digitali, applicazioni didattiche);
- rispetto del regolamento e delle indicazioni fornite dai docenti.

Secondo le indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile per motivi di studio individuale. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare l'insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell'insegnante. Gli alunni con DSA possono utilizzare gli strumenti secondo le modalità previste dai PDP.

Si sottolinea che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per motivi di studio individuale, mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese.

Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che si configurano come atti di cyberbullismo secondo le Leggi n. 71/2017 e n. 70/2024. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.

In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato.

Appendice n. 3 al Regolamento di Disciplina

Norme di comportamento e di sicurezza durante le visite di istruzione

Si ricorda che le norme di comportamento previste dal Regolamento si intendono in vigore anche durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione. Le visite e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale degli alunni; pertanto i partecipanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento per la salvaguardia della propria ed altrui sicurezza:

In autobus:

- si sta seduti al proprio posto con le cinture di sicurezza allacciate;
- non si mangia né si beve;
- si conversa senza far confusione;
- non si usa il cellulare, tablet o pc.

Nel trasferirsi da un luogo all'altro:

- si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell'insegnante o della guida;
- non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il permesso.

Uso del cellulare:

- il cellulare deve essere usato secondo le indicazioni degli insegnanti e nel rispetto del regolamento.
- Per evitare smarrimenti o deterioramenti dei dispositivi, di cui i docenti non sono responsabili, si suggerisce alle famiglie di non affidare il cellulare ai propri figli in queste occasioni.

Se la visita dura più di un giorno:

- all'orario stabilito dai docenti ci si ritira nelle proprie camere per riposarsi.

Per escludere un improprio uso notturno del cellulare, i docenti si riservano di ritirarlo al momento del congedo notturno.

Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare tempestivamente la famiglia e ad applicare le disposizioni del presente Regolamento di disciplina.